

Statuto dell'Associazione

“LA NUOVA EUROPA”

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione:

“LA NUOVA EUROPA”

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Roma, piazza Mazzini 8.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha lo scopo di promuovere l'informazione e il dibattito culturale e politico intorno al ruolo dell'Europa e delle Istituzioni europee, orientandoli ai temi della solidarietà e dell'integrazione tra i popoli quali linee evolutive del cammino della storia di questo continente. L'Associazione non ha scopo lucrativo.

Art. 4 OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'attività dell'Associazione, nell'ambito e per la realizzazione delle finalità sopra evidenziate, ha ad oggetto:

- la promozione e l'organizzazione di conferenze, eventi e iniziative per la divulgazione della cultura europea;
- la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo di attività di ricerca e documentazione;
- la promozione, il finanziamento e l'indizione di bandi di concorso per la realizzazione di progetti connessi con gli scopi dell'Associazione;
- la realizzazione di biblioteche e archivi, anche digitali;
- l'edizione e la pubblicazione di materiale informativo, fotografico e video per la promozione delle proprie attività;
- la collaborazione e partecipazione a iniziative editoriali di terzi;
- la promozione e organizzazione di raccolta fondi per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Nei suddetti finalità e ambito, l'Associazione potrà:

- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine, la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui Pubblici Registri con enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, allo scopo di facilitare studi ed attività culturali;
- promuovere analoghe intese con istituti, enti, associazioni, fondazioni italiani e stranieri per l'organizzazione di seminari o incontri;
- porre in essere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento dei fini statutarie ivi comprese l'attività di consulenza, di studio e di formazione, l'attività editoriale.

Art. 5 I SOCI

5.1 Possono chiedere di associarsi le persone e gli enti che condividano gli scopi dell'Associazione e intendano contribuire al loro raggiungimento.

5.2 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge dlgs 196/03 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del Socio. All'atto dell'ammissione il Socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti eventualmente emanati.

5.3 La qualifica di Socio è intrasmissibile.

5.4 Le categorie di Soci sono:

a) Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, e ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo assicurandone i mezzi finanziari iniziali, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di Socio è soggetta al pagamento della quota sociale, ma le delibere del Consiglio Direttivo di cui all'art. 8 che li riguardino vanno ratificate dall'Assemblea straordinaria.

b) Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

c) Soci sostenitori: coloro che decidano volontariamente di corrispondere una quota annuale maggiore di quella determinata dal Consiglio Direttivo

5.5 I Soci sono iscritti nel libro Soci, con indicazione dei loro indirizzi, una volta richiesta ed ottenuta la qualifica. In caso di decadenza, esclusione o recesso, vengono cancellati dal libro Soci. Il numero dei Soci effettivi è illimitato.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI

6.1 I Soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i Soci hanno il diritto di conoscere le norme dello Statuto che dichiarano di accettare all'atto della domanda, oltre ai diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

6.2 Il Socio che presti volontariamente la propria attività per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, ed autorizzate dal Presidente, per l'attività prestata.

6.3 Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i Soci hanno diritto di voto, nei termini previsti al successivo art. 10.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI

7.1 I Soci presteranno il loro contributo all'attività dell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

7.2 Ogni Socio dovrà versare le propria quota annuale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. Se per oltre tre mesi dalla scadenza del termine di cui sopra il Socio non paga la quota associativa egli, su delibera del Consiglio Direttivo, può essere escluso dall'Associazione e cancellato dal libro Soci senza bisogno di ulteriori avvisi, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.

7.3 Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

8.1 Il Socio in regola con il versamento della quota annuale già maturata, può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente, anche a mezzo email, all'indirizzo dell'Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

8.2 I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

8.3 Il Socio può essere escluso dall'Associazione in caso di mancata osservanza dei doveri previsti di cui al precedente art. 7 o per altri gravi motivi quali, a mero titolo esemplificativo: atti palesemente contrari agli scopi associativi, atteggiamenti discriminatori, comportamenti penalmente rilevanti, o altri comportamenti che possano recare danno morale e/o materiale all'Associazione.

8.4 Il Socio può essere escluso anche in caso di mancato versamento della quota annuale nei termini di cui al precedente art. 7.

8.5 L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo che con la medesima delibera ne dispone la cancellazione dal libro Soci. Salvo quanto previsto in casi di mancato pagamento della quota associativa, la delibera di esclusione deve essere comunicata al Socio escluso, anche a mezzo email, all'indirizzo risultante dal libro Soci, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e poi ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

8.6 In caso di controversie in merito all'esclusione ritenuta ingiusta, la competenza a decidere spetta al Collegio dei Probiviri, nominato dall'Assemblea. Le decisioni del Collegio, composto da tre persone scelte tra gli stessi Soci con carica rinnovabile, sono appellabili avanti ad un Collegio Arbitrale nominato ad hoc dalle parti interessate.

8.7 Il Socio che intenda uscire dall'Associazione esercitando il diritto di recesso dovrà darne comunicazione scritta, anche a mezzo email, al Presidente dell'Associazione. In caso contrario, sarà tenuto al versamento della quota annuale nel frattempo maturata.

Art. 9 GLI ORGANI SOCIALI

9.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Proviviri.

9.2 Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Art. 10 L'ASSEMBLEA

10.1 L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dai Soci fondatori e dai Soci effettivi.

10.2 L'Assemblea:

- elegge il Presidente, il Tesoriere e il Collegio dei Proviviri che durano in carica tre anni;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale Regolamento Interno relativo all'organizzazione dell'Associazione;
- approva il programma annuale dell'Associazione;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni altra questione che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporle;
- elegge i soggetti che altri enti rimettano istituzionalmente, o chiedano di volta in volta, all'Associazione di designare, per offrire il contributo ideale dell'Associazione in seno a tali enti o in altre sedi rappresentative.

10.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne faccia le veci almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale, della relazione sociale e del rendiconto economico e finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e quando la richieda almeno un decimo dei Soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, da un altro Consigliere o da un altro Socio prescelto dall'Assemblea.

10.4 Possono intervenire all'Assemblea ed esprimere il voto tutti i Soci iscritti in regola con il versamento delle quote associative. Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto in proprio e fino ad un massimo di cinque per delega attribuita da altri Soci. Il voto è palese.

10.5 L'Assemblea, che può deliberare in sede ordinaria o straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso, da inviare agli associati, indifferentemente, con lettera semplice, via fax, email o mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione) e l'elenco delle materie da trattare.

10.6 E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

10.7 L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente anche per delega la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati per delega.

10.8 L'Assemblea straordinaria è valida se sono presenti almeno tre quarti dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

10.9 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

10.10 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono riassunte in un verbale sintetico che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da 7 membri. Esso dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

11.2 Il Consiglio Direttivo:

- nomina tra i propri membri il Vice Presidente;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissa il termine per il versamento delle quote associative annuali;
- propone all'Assemblea il programma annuale dell'attività dell'Associazione e sottopone alla stessa rapporto annuale sulle attività svolte;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- ammette i nuovi Soci;
- esclude i Soci nei casi previsti dal presente Statuto e dalla legge;
- nomina un Presidente Onorario scelto tra alte personalità della Repubblica.

11.3 Il Consiglio Direttivo può eventualmente costituire e sciogliere gruppi di lavoro per aree tematiche e di intervento, attribuendone i relativi compiti e poteri e determinandone la scadenza. Il Consiglio Direttivo, in accordo con il programma annuale ed il bilancio preventivo approvati dall'Assemblea, delibera l'assegnazione di fondi per la realizzazione dei progetti ai singoli gruppi di lavoro ai quali deve altresì richiedere il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea.

11.4 La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o ad esso richiesta da almeno 2 Consiglieri.

11.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 12 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale, potendo delegare anche temporaneamente tale compito ad altro Consigliere. Convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Art. 13 IL TESORIERE

13.1 Il Tesoriere è scelto dall'Assemblea tra i suoi membri, per una durata di 3 anni. Egli è responsabile della consistenza di cassa e della gestione del conto corrente bancario intestato all'Associazione e deve rendicontare trimestralmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

13.2 La carica di Tesoriere può essere rinnovata. Egli cessa dalla propria carica per scadenza, per rinuncia o per perdita della qualifica di Socio. In ogni caso di cessazione deve rendicontare l'attività svolta fino a quel momento.

13.3 Il Tesoriere può essere motivatamente revocato dal Consiglio Direttivo, che dovrà illustrare alla prima riunione dell'Assemblea le relative motivazioni e i provvedimenti adottati.

Art. 14 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci anche fra i non Associati e si rinnova in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo. In caso di decadenza o dimissioni di uno dei Probiviri, i supplenti subentrano in ordine di anzianità di iscrizione. Spetta al Collegio dei Probiviri dirimere le controversie che insorgono fra gli appartenenti all'Associazione. I Probiviri giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà appellabile avanti ad un Collegio Arbitrale nominato ad hoc dalla parti interessate.

Art. 15 PROVENTI ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- quote sociali;
- eventuali contributi ed elargizioni fatte da Soci o da terzi;
- entrate derivanti dalla organizzazione di eventi ed iniziative promozionali;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizi di modico valore, purché offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione.

Art. 16 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

16.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- proventi ed entrate di cui al precedente art. 15;
- eventuali avanzi di gestione;
- eventuali donazioni, erogazioni o lasciti di Soci o terzi;
- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

16.2 E' fatto, in ogni caso, divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Le quote sociali non possono essere rivalutate.

Art. 17 DURATA, ESERCIZIO E BILANCIO

17.1 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

17.2 L'esercizio ha durata annuale e corrisponde all'anno solare.

17.3 Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, con la relazione sociale e il rendiconto economico e finanziario, da proporre all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Socio.

Art. 18 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

18.1 Lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio devono essere deliberati secondo le modalità e le maggioranze previste dall'art. 10.

18.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità o a favore di associazioni aventi finalità simili, salvo eccezioni imposte dalla legge.

Art. 19 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia

